

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06

Articolo 1 - Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi	2
Articolo 2 - Soggetti ammessi all'iscrizione	2
Articolo 3 - Domanda di iscrizione.....	2
Articolo 4 - Documenti e titoli per l'iscrizione	3
Articolo 5 - Iscrizione e registrazione	3
Articolo 6 - Categorie di specializzazione e classi di importo	3
Articolo 7 - Pubblicità.....	4
Articolo 8 - Procedimento di iscrizione.....	4
Articolo 9 - Effetti e validità dell'iscrizione e modalità di utilizzo dell'elenco	5
Articolo 10 - Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione e esclusione dall'elenco.....	5
Articolo 11 - Segnalazione delle variazioni	5
Articolo 12 - Estensione dell'iscrizione	6
Articolo 13 - Responsabile del Procedimento	6
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali.....	6
Articolo 15 - Categorie merceologiche	6
ALLEGATO 1	9
ALLEGATO 2	10

Articolo 1 - Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Ai fini dell'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (d'ora in poi Codice), è istituito presso IMT un Elenco di Operatori Economici (nel seguito, Elenco) ai sensi e ai fini di quanto previsto dai commi 11 e 12 del predetto art. 125.
2. L'elenco ha lo scopo di definire un gruppo di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 41 e 42 del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di cui all'art. 38 e 39 del Codice.
3. Nell'ambito dell'elenco IMT può individuare gli operatori economici cui affidare direttamente o da invitare alle singole procedure di affidamento per servizi o forniture secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice.
4. Il presente Regolamento, con i relativi allegati, definiti e aggiornati mediante Decreto del Direttore Amministrativo di IMT, disciplina la formazione, la gestione e l'utilizzo dell'elenco e definisce i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione all'Elenco, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.
5. L'esistenza dell'elenco e le relative procedure per l'iscrizione dei fornitori sono rese note mediante apposito avviso pubblicato sul sito e all'Albo on line di IMT, emanato con decreto del Direttore, come meglio specificato nell'art. 7 del Regolamento.
6. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 2 - Soggetti ammessi all'iscrizione

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 comma 1, lett. a), b), c) del Codice (si veda allegato 1) compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 6.

Articolo 3 - Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare ad IMT apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web dell'Istituto, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.
2. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'allegato 1 devono essere già costituiti.
3. I soggetti di cui all'allegato 1 possono proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
4. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o

controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. Qualora i soggetti di cui all'allegato 1 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, IMT prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio competente.

6. I soggetti indicati all'allegato 1 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso di requisiti di ordine generale e relativi alla capacità tecnico-professionale, nonché al fatturato globale, come meglio specificati all'allegato 2.

Articolo 4 - Documenti e titoli per l'iscrizione

1. La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere presentata con apposita domanda corredata della documentazione come descritta all'allegato 2 e comunque di quant'altro richiesto nell'avviso di cui all'art. 7 del presente regolamento, utilizzando gli appositi modelli pubblicati sul profilo istituzionale di IMT.

2. La documentazione per l'iscrizione all'Elenco si compone di:

- Modulo di dichiarazione di idoneità generale
- Copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

3. Al fine di completare la documentazione, si richiede la compilazione della comunicazione del conto corrente dedicato, su apposito modulo predisposto da IMT, necessaria per la tracciabilità dei movimenti bancari, ai sensi del D. Lgs. 136/2010.

Articolo 5 - Iscrizione e registrazione

1. L'elenco ha natura permanente. I fornitori possono presentare la domanda di iscrizione in qualsiasi momento dell'anno e la data è quella assegnata dal numero progressivo del protocollo. Ai fini della gestione dell'elenco e per uniformare i tempi degli adempimenti amministrativi connessi saranno, tuttavia, considerati due momenti di registrazione: il 30/06 e il 31/12.
2. L'iscrizione, effettuata sulla base delle dichiarazioni previste dall'art. 4 del presente Regolamento, ha una durata triennale. Il calcolo del triennio decorre dalla data di registrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento al possesso dei requisiti previsti e dalle ipotesi di cancellazione dall'elenco su richiesta dell'operatore o nei casi previsti dal regolamento.
3. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello di registrazione all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e 39 del codice con una dichiarazione, stilata secondo il modello pubblicato da IMT nell'apposita sezione del sito, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000; al termine del terzo anno dalla registrazione, gli operatori economici dovranno presentare nuovamente le dichiarazioni e la documentazione richieste per l'iscrizione, con le modalità previste da IMT.
4. Il mancato invio di quanto previsto dal precedente comma comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio qualora la dichiarazione non pervenga all'Amministrazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dell'anno di riferimento (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio di IMT competente per il Protocollo).

Articolo 6 - Categorie di specializzazione e classi di importo

1. I prestatori di **servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e per classi di importo, all'interno di ciascuna categoria.

2. I fornitori di **beni** sono iscritti per categorie di specializzazione e per classi di importo, all'interno di ciascuna categoria.

3. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi (si veda l'art.14), individuati tra quelli per i quali il Regolamento di IMT che disciplina le acquisizioni in economia, consente l'affidamento in economia.

4. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

1. Classe 1 fino a € 20.000,00
2. Classe 2 da € 20.000,01 fino a € 200.000,00.

5. L'appartenenza alla classe di importo 2 consente di partecipare anche alle procedure di acquisto rientranti nella classe di importo 1.

Articolo 7 - Pubblicità

1. L'esistenza dell'elenco e le relative procedure per l'iscrizione dei fornitori sono rese note mediante apposito avviso, emanato con decreto del Direttore e pubblicato sul sito e all'Albo on line di IMT, ferme restando altre forme di pubblicità previste da disposizione di legge o di regolamento o ritenute opportune dall'Istituto. L'avviso specifica i requisiti richiesti per l'iscrizione, i documenti da allegare alla domanda e le altre informazioni necessarie all'inoltro della richiesta di iscrizione.

2. L'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi è pubblicato nella sezione dedicata del sito di IMT.

Articolo 8 - Procedimento di iscrizione

1. L'Ufficio competente provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, completa di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di pervenimento.

2. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di ingresso apposti dall'ufficio preposto.

3. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

4. Qualora, all'atto di presentazione della domanda, la documentazione presentata non risulti completa ed esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento, pena la non inclusione nell'elenco.

5. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per la classe di importo richiesti, IMT può accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

6. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

7. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

8. Verrà altresì respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

9. IMT aggiornerà, all'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, l'elenco pubblicato sul proprio sito inserendo il nominativo del richiedente, la/e categoria/e di specializzazione e la/e relativa/e classi di importo.

Articolo 9 - Effetti e validità dell'iscrizione e modalità di utilizzo dell'elenco

1. L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice che sono oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in qualunque momento e comunque in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

2. Ove IMT ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

3. L'elenco di cui al presente Regolamento può essere utilizzato da IMT ai fini di individuare operatori economici cui far pervenire richieste di offerta ovvero per l'affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del Codice, ferma restando la possibilità di effettuare procedure di affidamento in economia interpellando o avvalendosi anche di operatori economici non inclusi nell'elenco.

4. L'individuazione da parte del responsabile del procedimento degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario o in favore dei quali disporre l'affidamento diretto avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

5. Di norma, si procede a sorteggio tra tutti gli operatori iscritti nell'elenco per la relativa categoria e classe di importo secondo queste indicazioni:

- a. per importi da € 40.000,01 a € 200.000,00 si procede al sorteggio dall'elenco di n. 5 operatori cui inviare la lettera di invito alla procedura;
- b. per importi fino a € 40.000,00 si procede al sorteggio dall'elenco di n. 3 operatori cui inviare una richiesta preventivo.

6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere sono specificate nelle lettere d'invito o nelle richieste preventivo.

7. E' fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento, ove ritenuto opportuno e con adeguata motivazione, di selezionare gli operatori da invitare o in favore del quale disporre l'affidamento diretto.

Articolo 10 - Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione e esclusione dall'elenco.

1. IMT, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere in qualunque momento alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, alla riduzione o all'annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore interessato.

2. IMT esclude dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 11 - Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare ad IMT tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 3, (rif. allegato 2) che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. Le variazioni da comunicare sono indicate nell'avviso di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata o per posta elettronica certificata allegando un documento firmato, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra può dare luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

Articolo 12 - Estensione dell'iscrizione

1. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti richiesti dall'allegato 2.
2. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.
3. Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione richiesta per quanto applicabile alle nuove categorie di specializzazione. In caso di estensione, restano fermi i limiti temporali previsti dal precedente comma per il mantenimento dell'iscrizione.

Articolo 13 - Responsabile del Procedimento

1. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Administration di IMT (0583-43265716/583/576 – elencofornitori@imtlucca.it).

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il competente Ufficio di IMT gestisce l'archivio di dati personali dei soggetti che si candidano per l'iscrizione all'elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
2. Il trattamento dei dati può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate in misura strettamente necessaria alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Articolo 15 - Categorie merceologiche

Categorie FORNITURE		
Codice categoria	Denominazione categoria	esempi
1	Forniture di Arredi	a) Mobili in legno
		b) Mobili in metallo e altri materiali
		c) Arredi e accessori per ufficio
		d) Attrezzature e ausili per disabili
		e) Tende e tappezzeria
		f) Lampade e lampadari
		g) Arredi per biblioteche
2	Beni per gli Immobili	a) Fornitura impianti audio, video, ottiche e fotografiche, di sicurezza,
		b) Materiale elettrico e di ferramenta
		c) Riscaldamento e condizionamento
3	Beni per la Sanità	a) Materiale igienico sanitario
		b) Attrezzature antincendio e di sicurezza

Categorie FORNITURE		
Codice categoria	Denominazione categoria	esempi
4	Cancelleria	a) Cancelleria, b) Carta e cartonaggi, c) Timbri, targhe d) Segnaletica interna e cartellonistica, e) Carta per fotocopiatori e stampanti,
5	Fornitura di energia elettrica , gas, acqua	a) Forniture acqua b) Forniture gas, c) Forniture energie
6	Macchine per ufficio	a) Strumenti d'ufficio vari b) Apparecchiature telefoniche c) Strumenti per il trattamento della corrispondenza e la misurazione
7	Hardware e Software e servizi ICT	a) Computer e periferiche, b) Software vari e banche dati numeriche, c) Apparati di rete e gruppi di continuità d) Materiale informatico vario (cd, dvd, pen-drive, hd,) e) Telefonia mobile, centralini, apparecchi telefonici
8	Materiali per manifestazioni, eventi, convegni seminari,	a) Materiali promozionale b) Piante e fiori c) Addobbi d) Articoli per l'organizzazione di convegni (crest, totem, cavalieri, etc.) e) Bandiere, aste e basi per bandiere
9	Materiale bibliografico,	a) Forniture di libri, giornali, riviste b) Forniture software vari e banche dati bibliografiche
10	Categoria Varie	a) Forniture varie e non definiti altrimenti

Categorie SERVIZI		
Codice categoria	Denominazione categoria	esempi
1	Servizi ristorazione e buoni pasto	a) Servizi di ristoro
		b) Catering, ricevimenti, banchetti e servizi di buffetteria
		c) Servizi sostitutivi mensa
2	Servizi per gli Immobili	a) Manutenzione impianti e attrezzature audio, video, ottiche e fotografiche, di sicurezza,
		b) Lavori idraulici, elettrici, falegnameria, da fabbro,
		c) Manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento
		d) Servizi di depurazione, derattizzazione, disinfestazione
		e) Servizi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti
3	Servizi per la logistica	a) Trasporti e facchinaggio b) Vigilanza, c) Portierato e guardiania,

Categorie SERVIZI		
Codice categoria	Denominazione categoria	esempi
		d) Lavanderia, e) Catalogazione e archiviazione
4	Servizi per la sanità	a) Servizio prevenzione e protezione, b) Servizi di assistenza sanitaria,
5	servizi ICT, per Hardware e Software	a) Analisi e programmazione sistemi, b) Sviluppo di software personalizzato, c) Manutenzione di applicazioni software, d) Gestione di sistemi di elaborazione dati, banche dati e altri servizi di informazione e) Fornitori di accesso e servizi di rete internet, f) Fornitori di servizi e utilità on line (es. in cloud) g) Progettazione , realizzazione e gestione siti web/portali h) Cablaggi, apparati di interconnessione hardware/software
6	Servizi per manifestazioni, eventi, convegni seminari,	a) Riproduzione e stampa, rilegatoria, b) Trascrizione nastri e battitura testi, c) Pubblicazione su quotidiani, Affissioni, Concessionari spazi pubblicitari d) Alberghi e) Installazione di allestimenti fieristici, f) Agenzie di viaggio, g) Noleggio pullman o auto, h) Servizi di organizzazione ed elaborazione prove concorsuali, i) Servizi audio-televisivi e fotografici materiali j) Installazione e manutenzione impianti fonici per interni ed esterni, k) Altri servizi per manifestazioni ed eventi
7	Servizi assicurativi, finanziari, postali e spedizionieri	a) Servizi finanziari e bancari, b) Assicurativi e brokeraggio, c) Corriere, servizi postali, etc.
8	Categoria Varie	a) Servizi non altrimenti definiti

ALLEGATO 1

Riferimento Normativo: D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 34 "Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della *legge 25 giugno 1909, n. 422*, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443 (73)*;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36.

(...)

ALLEGATO 2

Riferimento Normativo: D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, artt. 38 e 39

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori che soddisfino le condizioni e i requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D.lgs. 12 aprile 2006 (N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate):

- 1.** che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2.** nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- 3.** nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno i provvedimenti di condanna indicati nell'art. 38 del D.Lgs.163/06. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- 4.** che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 con accertamento definitivo della violazione intervenuto da meno di un anno e che comunque abbiano rimosso la violazione;
- 5.** che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- 6.** che non abbiano commesso, secondo motivata valutazione di IMT, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da IMT; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di IMT;
- 7.** che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

8. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

10. che, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68, siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

12. che non si trovino nella situazione di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-ter ovvero sia i cui titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla domanda di iscrizione all'Elenco e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

13. che non si trovino, rispetto ad un altro soggetto che sia già presente nell'elenco o abbia presentato domanda di iscrizione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

14. che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per ciascuna delle iscrizioni richieste nelle varie categorie.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di un anno, di presentare la documentazione può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da IMT.

Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione e/o dai singoli partecipanti.

Per gli operatori economici che presentino la domanda di iscrizione per la classe d'importo 1, la capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale, si considerano provate dal possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del dlgs 163/2006, fatta salva la possibilità per IMT, di richiedere, ove ritenuto opportuno, ulteriori requisiti per singole categorie di specializzazione nell'avviso di cui all'art. 7 del presente regolamento, o in occasione di specifiche procedure di acquisto.

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 e 39

1. *(se soggetto iscritto al registro delle imprese)* autodichiarazione circa l'iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme del certificato, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

(se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione;

2. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il soggetto attesti di rispettare tutti i requisiti previsti dall'art. 38;

3. l'insussistenza di una delle situazioni previste dall'art. 3 comma 3 del presente Regolamento e l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La dichiarazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dal medesimo art. 38 e quindi dal titolare e/o dal direttore tecnico e:

- del titolare se si tratti di impresa individuale
- da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo
- dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- da ciascun Soggetto associato nel caso di professionisti associati.

N.B. In caso di consorzi la documentazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 41

1. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

1.1 società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

1.2 società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

(ovvero, in alternativa)

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.3 impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.4 consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

(ovvero in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 42

1. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco.

1.1 La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal legale Rappresentante della fornitura, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in raggruppamento con altri soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

1.2. Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi o la conformità per le forniture, prestate nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione.

Tali certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere il servizio;

- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;

- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;

- indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;

- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;

- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;

ovvero, in alternativa

- copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d'iscrizione,

nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili, unitamente a dichiarazione del committente relativa alla regolare esecuzione nel caso di servizi e la conformità nel caso di forniture. Ai fini dell'iscrizione, tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.